# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3805

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
**(RESTIVO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA SANITÀ
**(MARIOTTI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(PRETI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(FERRARI-AGGRADI)**

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(GIOLITTI)**

—

# Proroga per l'anno 1971 delle disposizioni concernenti le anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie

***Seduta del 19 novembre 1971***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 dicembre 1967, n. 1220, ha disposto che le rette di spedalità, dovute dai comuni agli ospedali pubblici ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, vengano anticipate dallo Stato, mediante un apposito fondo annualmente stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno, fino al 31 dicembre 1970, con diritto di rivalsa da parte dello Stato stesso verso i comuni debitori.

Il servizio delle anticipazioni statali di cui si tratta, disciplinato in modo parzialmente innovativo rispetto al passato con la legge 30 gennaio 1963, n. 70, trae origine dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, ed ha avuto, da allora, una continuità nel tempo, attraverso vari provvedimenti legislativi di proroga e di modifica, successivamente intervenuti (legge 9 aprile 1953, n. 307; articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968; legge 8 luglio 1957, n. 579; legge 2 aprile 1958, n. 293; legge 30 gennaio 1963, n. 70; legge 12 dicembre 1967, n. 1220).

Tale servizio risponde, sostanzialmente, ad un duplice ordine di finalità, interessando in

pari tempo il settore comunale e quello ospedaliero: da un lato, infatti, l'intervento anticipatorio dello Stato vale a consentire ai comuni, avuto riguardo alla loro perdurante situazione di difficoltà finanziaria, un'opportuna dilazione nell'adempimento degli obblighi incombenti per il pagamento delle spedalità e, dall'altro, sopperisce alle esigenze delle amministrazioni ospedaliere e delle cliniche con servizi di pronto soccorso, assicurando ad esse una spedita riscossione dei crediti vantati verso i comuni.

Il congegno strutturato dalla legge del 1963 implica, com'è noto, la ripartizione disposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con quello della sanità, dell'apposito fondo tra le singole province; i prefetti, a loro volta, effettuano le anticipazioni agli enti creditori, d'intesa con i medici provinciali e le somme anticipate vengono poi recuperate dallo Stato per il tramite degli esattori comunali che attingono, per i versamenti dovuti, al gettito dei tributi locali.

Gli accennati moventi, che hanno indotto il legislatore, dal 1948 in avanti a disporre la anticipazione statale delle rette di spedalità ed a confermarne più volte la validità (da ultimo, fino al 31 dicembre 1970) si palesano ancora attuali, in relazione sia alle accentuate necessità funzionali delle strutture ospedaliere sia alla persistente impossibilità per i comuni di far fronte direttamente e tempestivamente al pagamento delle somme dovute.

Né, d'altro canto, si profilano attualmente prospettive immediate di una normalizzazione della situazione finanziaria, tanto nei riguardi degli ospedali quanto dei comuni.

A fronte, pertanto, delle esigenze sopra esposte, con il presente disegno di legge s'intende prorogare ulteriormente la disciplina organica della materia, dettata dalla legge del 1963, con effetto dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1972, nella previsione che, successivamente, la materia potrà trovare una diversa regolamentazione nel quadro della riforma sanitaria.

In correlazione con la prevista proroga, si stabilisce che il fondo destinato alle anticipazioni venga stanziato, come per il passato, nel bilancio del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Quanto all'entità del fondo stesso, si prevede che esso venga confermato nella somma di lire 20 miliardi, cioè nella stessa misura disposta per gli anni 1969 e 1970, per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

Lo schema normativo consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 viene recepita la vigente disciplina di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, e viene prorogata la disciplina stessa dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1972.

Con l'articolo 2 si statuisce che lo stanziamento apposito venga iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1971 e 1972 e si determina l'importo di tale fondo nella somma di 20 miliardi di lire per ciascun esercizio.

Con l'articolo 3 vengono indicate le fonti di copertura dell'anzidetto onere di spesa.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, sulle anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, prorogate sino al 31 dicembre 1970 con la legge 12 dicembre 1967, n. 1220, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972.

ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto, per gli anni finanziari 1971 e 1972, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge, nell'ammontare di lire 20.000 milioni per ciascun esercizio finanziario.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.